

1.3.7. Mandatario elettorale per la raccolta di fondi con cui finanziare la campagna elettorale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nelle elezioni che si svolgono NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DI UN MANDATARIO ELETTORALE. *(Articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).*

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto – al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di regione, previsto dall'articolo 13 della legge n. 515 / 1993 – il nominativo del MANDATARIO ELETTORALE da lui designato *(cfr. allegato)*. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario può assumere l'incarico per più di un candidato *(Articolo 7, comma 3, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).*